



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 1229/DecA/32 DEL 22/09/2014

.

Oggetto: **Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: decorrenza arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico. È comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti. È per l'anno 2014. Integrazione decreto n. 1031/Dec/24 del 08.08.2014.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale" e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) che prevede all'articolo 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;

VISTO Il Piano di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nella GSA11, predisposto ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006, adottato con Decreto del Direttore della Pesca Marittima - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2011;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

- VISTO il D.D. n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i Piani nazionali di gestione della flotta a strascico;
- VISTO il Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato con decisione della Commissione C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
- VISTA la revisione del Programma operativo predisposta in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2 del citato regolamento (CE) n. 1198/2006, approvata dalla Commissione, come comunicato con nota Ref. Ares(2014)2486101 - 28/07/2014;
- VISTA in particolare, la Misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo" del P.O. FEP;
- VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 luglio 2014;
- DATO ATTO CHE per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico . comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione sono disciplinati dal richiamato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014;
- CONSIDERATO che l'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014 prevede che per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca abbia una durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui al piano di gestione adottato a livello nazionale, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1031/DecA/24 del 8.08.2014 "Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: decorrenza arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico . comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti . per l'anno 2014";
- DATO ATTO** che con proprio decreto n. 1031/Dec/24 del 08.08.2014 è stata stabilita la decorrenza del periodo di interruzione temporanea obbligatoria, in particolare individuando il periodo 15 settembre 2014 . 15 ottobre 2014 compreso;
- TENUTO CONTO** che le Associazioni di Categoria hanno rappresentato una difficoltà interpretativa incontrata dagli operatori in merito alla misura al momento di avvio del periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui trattasi;
- CONSIDERATA** l'importanza del regolare svolgimento della misura di fermo per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014, con particolare riferimento alla necessità di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un miglior equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- VISTA** la nota in data 19 settembre 2014 con la quale le Associazioni di categoria, a fronte della richiesta di armatori appartenenti a varie marinerie della Sardegna, propongono di dare facoltà alle imprese di posticipare la data di inizio dell'arresto temporaneo, rispetto alla data prevista di inizio fermo di cui al decreto n. 1031/Dec/24 del 08.08.2014 (15 settembre 2014);
- CONSIDERATO** che l'Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di Gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei piani di gestione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

CONSIDERATA l'opportunità di consentire l'effettuazione del fermo obbligatorio con avvio nel mese di settembre ovvero, in alternativa, nel mese di ottobre, garantendo maggiore flessibilità agli operatori interessati a posticipare l'arresto;

PRECISATO al riguardo, in considerazione dell'intervenuto avvio del periodo di arresto obbligatorio di cui al decreto n. 1031/Dec/24 del 08.08.2014, che, per le imprese di pesca che scelgono di avvalersi della possibilità di avvio dell'arresto nel mese di ottobre, i giorni di fermo già effettuati costituiranno un'interruzione volontaria senza riconoscimento di un aiuto in relazione ad essi;

NELLE MORE della acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca;

DECRETA

ART. 1 1. Ad integrazione di quanto già previsto con decreto n. 1031/Dec/24 del 08.08.2014, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico . comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti . ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, il periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nelle acque territoriali disposto dal decreto ministeriale 23 luglio 2014 può essere effettuato, in alternativa al periodo con decorrenza dal 15 settembre 2014 al 15 ottobre 2014 compreso, nel periodo dal 2 ottobre 2014 al 31 ottobre 2014 compreso;

ART. 2 1. Per i pescherecci che scelgono di effettuare l'arresto temporaneo obbligatorio con decorrenza dal 2 ottobre 2014, le misure tecniche stabilite dall'articolo 4 del decreto n. 1031/Dec/24 del 08.08.2014 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2014;

2. Restano confermate tutte le altre disposizioni del decreto n. 1031/Dec/24 del 08.08.2014, alle quali si fa espresso rinvio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

3. L'arresto temporaneo della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione sono disciplinati dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014;

ART. 3 1. Per quanto attiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto obbligatorio, si applicano le disposizioni che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, come indicato dal comma 3, dell'art. 1 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014;

2. Per le imprese di pesca che scelgono di effettuare l'arresto temporaneo obbligatorio con decorrenza dal 2 ottobre 2014, i giorni di fermo già effettuati a far data dal 15 settembre 2014 costituiranno un'interruzione volontaria senza riconoscimento di un aiuto in relazione ad essi;

Art. 4 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

Art. 5 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì 22 settembre 2014

L'Assessore

Elisabetta Falchi